

(N. 2093)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2230)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1951

Concessione ai Comuni di contributi statali per la ricostruzione degli atti di stato civile, distrutti in dipendenza degli eventi bellici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai Comuni, i cui registri ed atti di stato civile siano stati distrutti per circostanze dipendenti dallo stato di guerra e per i quali non siano state nominate le speciali Commissioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, possono essere concessi, in caso di comprovata necessità, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la copiatura dei registri esistenti presso le sedi dei competenti tribunali.

Nell'assegnazione di tali contributi sarà tenuto conto degli stanziamenti eventualmente ammessi, per le spese suddette, in sede di approvazione dei bilanci comunali integrati ai sensi

del decreto-legge 24 agosto 1944, n. 211, e successive modificazioni.

La spesa per i contributi stessi è a carico del Ministero dell'interno nell'importo massimo di lire 50.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.